



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

2023

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO OCCUPAZIONE A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”

LEGGE REGIONALE 22 APRILE 1997, N. 16.

**REGOLAMENTO UE “DE MINIMIS” N.1407/2013 RELATIVO ALL’APPLICAZIONE
DEGLI ARTICOLI 107 E 108**

Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/43 del 28 dicembre 1999

Deliberazione della Giunta Regionale n. 69/21 del 23 dicembre 2016

Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/21 del 3 aprile 2018

Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/15 del 5 febbraio 2019

ANNUALITÀ 2023

FAQ

Aggiornate al 28 settembre 2023



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

DOMANDA N. 1 – NUMERO MENSILITA'

“Le 18 mensilità che si possono indicare, sono per ciascun lavoratore per il quale si richiede il contributo o per il totale dei lavoratori?”

“In merito al bando di cui in oggetto la presente per chiedere se in base al punto 6 dell'avviso è possibile far rientrare nella richiesta di contributo le mensilità pagate fino alla data di presentazione della domanda oppure se le mensilità vengono conteggiate solo fino al 11.9.2023”

“Codesta cooperativa ha partecipato al bando L.R n. 16 - annualità 2022 percependo per alcuni lavoratori il rimborso di alcune mensilità. Si chiede se, presentando domanda per questi stessi lavoratori il limite massimo delle mensilità che può richiedere è pari a 18 o 24? Per fare un esempio per un lavoratore abbiamo richiesto 16 mensilità per l'annualità 2022. Per l'annualità 2023 possiamo richiedere solo n. 2 mensilità (per arrivare ad un totale di n. 18) oppure possiamo richiedere n.7 mensilità per arrivare ad un totale di n. 24?”

“Se il numero massimo di mensilità che si possono richiedere fa riferimento all' intero iter lavorativo del socio lavoratore, ovvero dalla data di assunzione che può risalire anche a diversi anni indietro fino alla data odierna o se ogni due anni si può ripartire a richiedere altre mensilità sempre per lo stesso lavoratore: per esempio se per un lavoratore sono state già liquidate nell' anno 2015 alcune mensilità queste rientrano nel computo totale richiedibile alla data odierna o non devono essere considerate?”

“Per 18 mensilità antecedenti la data di avviso di Bando (settembre_2023) si intende da marzo 2022 ad agosto 2023? Si può richiedere il contributo per dei mesi non consecutivi, sempre rimando nell'arco temporale previsto da bando?”

RISPOSTA N. 1

L'art. 6 dell'Avviso, rubricato “Criteri per il computo dell'ammontare del contributo”, è molto chiaro nel disporre che **“il contributo potrà essere riconosciuto ed erogato esclusivamente per il rimborso delle retribuzioni liquidate (e contabilizzate) a ciascun socio lavoratore nelle 18 mensilità precedenti la data di presentazione della domanda a valere sulla dotazione finanziaria del presente dell'avviso (ossia al 3 ottobre 2023).”**

Pertanto, si ribadisce che:

- le 18 mensilità per le quali è possibile richiedere il contributo sono da intendersi per ciascun lavoratore avente i requisiti di cui all'art. 8 dell'Avviso e sono da calcolarsi a ritroso a partire dal 3 ottobre 2023 (quindi fino al 3 aprile 2022);
- ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. 16/1997, il contributo è erogato per un periodo non superiore a 24 mesi, pertanto, è possibile presentare richiesta di rimborso fino a 24 mensilità per lo stesso lavoratore nell'arco del biennio 2022/2023: esemplificando, se a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'avviso 2022, è stato chiesto il contributo per il lavoratore Caio per un totale di 16 mensilità, per lo stesso lavoratore Caio è possibile richiedere, a valere sulla dotazione finanziaria di cui al presente avviso, altre 8 mensilità (ossia la differenza tra le 16 per le quali è già stato richiesto il contributo e le 24 massime ammesse nel biennio);
- è possibile richiedere il contributo anche per mesi non consecutivi, purché il numero massimo delle mensilità richiesto rispetti i parametri temporali e i massimali sopra richiamati;
- parimenti non rilevano i contributi già erogati nelle annualità precedenti ad uno stesso lavoratore, purché vengano rispettati i parametri temporali e i massimali sopra richiamati (massimo 24 mensilità nel biennio).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

DOMANDA N. 2 – ANNUALITÀ

“In riferimento all'avviso indicato in oggetto vorremmo sapere se una cooperativa sociale di tipo B, che ha beneficiato del contributo previsto per l'annualità 2022, rendicontando dunque le mensilità da marzo 2021 ad agosto 2022, può partecipare all'avviso annualità 2023 con avvio il prossimo 3 ottobre 2023. Una cooperativa che ha presentato domanda, liquidata in una sola delle annualità precedenti indicate nel bando annualità 2022, può presentare domanda?”

“La società alpha presenta domanda nelle annualità 2017 per chiedere il contributo a nome di Tizio. La società alpha riesce ad avere il contributo per 24 mensilità per il dipendente tizio. Fino alla data odierna non presenta più domanda per il contributo né per Tizio né per altri dipendenti. La domanda è la seguente: visto che la società alpha ha in precedenza (2017) chiesto il contributo per Tizio e ne ha beneficiato per 24 mensilità, può ora nel 2023 chiedere nuovamente domanda di contributo sempre per Tizio (per altre nuove 18 mensilità in quanto ancora dipendente in forza della cooperativa? Si specifica che per le annualità 2020 2021 e 2022 non è stata presentata alcuna domanda

“Le Cooperative che hanno beneficiato dell'aiuto nell'annualità 2021 e non nel 2022 possono partecipare all'Avviso per l'annualità in corso”

RISPOSTA N. 2

Sul punto si rammenta che, tra i requisiti di ammissibilità che la cooperativa proponente è tenuto a dichiarare, in base all' art. 7.1, punto 16 dell'avviso, di *“... non aver beneficiato, ai sensi della D.G.R. n. 16/21 del 3.4.2018, in entrambe le precedenti annualità 2021 e 2022, dell' Aiuto di cui al presente Avviso”*.

Ciò significa che il soggetto che ha beneficiato del contributo **per una sola delle due annualità** precedenti **può potenzialmente essere ammesso** al contributo per l'annualità in corso.

Da ultimo, si ribadisce ancora una volta che non è possibile superare il limite massimo di complessive 24 mensilità (comprese quelle già rimborsate e quelle richieste a valere sull'annualità 2022), così come previsto dalla normativa regionale di riferimento e dalle DGR di attuazione.

Qualunque altro arco temporale differente dal biennio 2022/2023 non è rilevante ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica che qui ci occupa.

DOMANDA N. 3 – LAVORATORI NON PIU' IN FORZA

“Nella compilazione della domanda del conto occupazione in cui si voglia chiedere il max 65000 uno dei soci svantaggiati ha perso lo stato di svantaggio nel marzo 2023. Essendo comunque ancora in forza come socio normodotato, possiamo inserirlo considerando le buste paga sino a febbraio 2023 (quando era ancora svantaggiato)?”

“Visto l'articolo n. 6 criteri per il computo dell'ammontare del contributo, preso atto che si rendicontano i lavoratori in forza alla data dell'11 settembre 2023, ossia data di pubblicazione del bando, presa visione della griglia sui massimali di contributo concedibile, vi esponiamo il seguente quesito: abbiamo il caso di una Cooperativa che alla data dell'11 settembre ha in forza 2 lavoratori normodotati con contratto a tempo a tempo determinato, mentre il lavoratore socio svantaggiato che era assunto a tempo determinato, ha concluso il rapporto di lavoro in data 31.8.2023. Possiamo inserire in rendicontazione i lavoratori normodotati? In quale caso di fascia di massimale rientrerebbe questa casistica?”

RISPOSTA N. 3



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

Sul punto, l'art. 3 è chiaro nel disporre che: *“il contributo è concesso nella forma di rimborso delle retribuzioni erogate e liquidate dal soggetto proponente a ciascun socio lavoratore svantaggiato e non svantaggiato ancora in forza nell'organico della Cooperativa alla data di pubblicazione dell'avviso medesimo fatta eccezione per i lavoratori stagionali per i quali non sussiste tale obbligo, e che, pertanto, possono anche essere non più in forza a tale data.*

Pertanto, se il lavoratore socio svantaggiato era un lavoratore stagionale è possibile richiedere il rimborso delle retribuzioni liquidate al medesimo fino alla data di cessazione del contratto, di contro, se costui era socio lavoratore non stagionale, tale rimborso non può essere effettuato poiché non più in forza al momento della presentazione della DAT.

Per il calcolo del contributo massimo concedibile si rimanda interamente alla tabella contenuta nell'art. 6 dell'avviso.

Si rammenta, da ultimo, che la perdita dei requisiti richiesti dalla L.R. 16/1997 per l'iscrizione della cooperativa nell'albo delle cooperative sociali di tipo B, comporta la cancellazione della stessa; cancellazione che avviene d'imperio nel caso contemplato dall'art. 5, comma 4, della medesima norma.

DOMANDA N. 4 – DIVIETO DI PREISTRUTTORIA:

“Qualora nella dat venga indicato un lavoratore in forza su cui si ha il dubbio che possa rientrare nel contributo (in quanto ha in precedenza usufruito nell'annualità 2018 di 24 mensilità) e inoltre vengono indicati anche altri lavoratori beneficiari mai inseriti, si vuole sapere se la domanda viene totalmente annullata oppure se viene accettata eventualmente escludendo quel lavoratore (che forse non ci rientrerebbe).”

RISPOSTA N. 4

La tipologia di avviso non consente attività preistruttoria ad opera dell'Amministrazione e, pertanto, non è possibile fornire risposte specifiche per il caso singolo.

La scelta se presentare o meno la domanda a valere sull'avviso *de quo*, resta nella piena discrezionalità del potenziale soggetto proponente.

L'Amministrazione provvederà, in sede di istruttoria tesa all'ammissibilità formale della domanda, a formulare eventuali censure attraverso i rimedi all'uopo predisposti dal legislatore.